

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale "IL LIEVITO APS"

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "IL LIEVITO APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di SAN GIULIANO TERME e con *durata illimitata*.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In accordo allo scopo generale circa le attività di *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo:

- promuovere e facilitare l'erogazione di finanziamenti economici finalizzati a promuovere l'inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche, con particolare attenzione a quanti sono esclusi dall'attuale sistema finanziario o che hanno difficoltà ad accedervi;

- promuovere la cultura di un uso responsabile e critico del denaro, ogni altra attività finalizzata all'autopromozione degli individui, preparare e diffondere materiale informativo atto a promuovere l'avanzamento culturale in questo campo, organizzare iniziative, convegni, corsi, quali strumenti d'informazione e formazione sui temi della finanza critica.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici o privati (anche ai sensi dell'art. 7 legge 266/91), accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purchè operi per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali.

Nella realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione intende ispirarsi ai seguenti principi: Prossimità: il sostegno economico di prossimità si realizza attraverso rapporti di reciprocità, nell'ambito di un territorio circoscritto, condividendo gli obiettivi e i criteri del progetto; a tal fine si individua nel territorio del comune di San Giuliano Terme e del comune di Vecchiano, l'area prevalente e scontata di intervento dell'Associazione. Nel caso di richieste che venissero da fuori dei due comuni sarà il direttivo a valutare la rispondenza alla possibilità di instaurare una relazione di vicinanza con la realtà richiedente un prestito, sulla base di quanto definito nel regolamento interno.

Equità: significa garantire indistintamente, a tutte le persone del territorio prescelto, il diritto di presentare la richiesta di sostegno economico;

Solidarietà: si attua sviluppando la consapevolezza delle responsabilità che legano le persone in nome del sostegno reciproco;

Dal basso: il progetto nasce dalle persone, dai luoghi, dalle strade dove nasce la necessità e si sviluppa quindi in maniera spontanea, da una base non precostituita;

Qualità della vita: permette di ristabilire un sufficiente livello di integrazione sociale, attraverso la realizzazione di un microprogetto condiviso, che porti all'uscita da una condizione socio-economica precaria, responsabile di uno stato di emarginazione, isolamento e sofferenza.

Le persone sono più importanti del denaro: il credito va inteso soprattutto come credito di fiducia nelle capacità dell'altro di modificare in meglio la propria esistenza. Il denaro inteso come strumento e opportunità per realizzare progetti o acquisire capacità che permettano di sollevare o risollevare un tenore di vita insufficiente.

Il metodo decisionale, adottato dagli organi dell'Associazione, è quello del consenso, ritenendo auspicabile superare logiche maggioritarie o diritto di veto in un contesto in cui parità e partecipazione devono andare di pari passo.

Il denaro, in quanto strumento come sopra definito, non deve generare altro denaro. Per questo, nell'intento di contrastare la dilagante speculazione finanziaria, l'Associazione si propone l'obiettivo di eliminare il tasso di interesse passivo nei confronti dei richiedenti.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista dei Soci.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare, in relazione alle possibilità e capacità di ciascuno, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione;
- partecipare, in relazione alle possibilità e capacità di ciascuno, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, non essere retribuiti nemmeno dal beneficiario;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: svolge o tenta di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione; per un periodo lungo, a valutazione del Consiglio Direttivo, non partecipi alla vita associativa, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 - Organi

Sono *organi* dell'associazione: l'Assemblea, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo), il Presidente, il Segretario.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili e quindi si prevede l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (art. 24 CTS).

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

1. DELLE ENTITÀ
NE PROVALE
TERRITORIALE DI FIORA

10 MAR. 2022

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione; essendo i consiglieri responsabili della gestione dell'associazione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 8, comma 1 del Decreto 17 ottobre 2014, n. 176;*
- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio, il rendiconto preventivo e consuntivo dell'Associazione e l'eventuale Bilancio Sociale;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento dell'Associazione ;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *esamina i problemi di ordine generale e fissa le direttive per l'attività dell'Associazione nonché discute e delibera sull'andamento dell'attività sociale;*
- *interpreta lo Statuto in caso di divergenza tra più organi statutari;*
- *decide sulle richieste di finanziamento a persone fisiche presentate dal Consiglio Direttivo;*
- *decide sull'inoltro ad un ente abilitato al credito delle richieste di finanziamento a persone giuridiche presentate dal Consiglio Direttivo;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea per le deliberazioni adotta prioritariamente il metodo del "consenso", in base al quale si prendono decisioni che riflettono la volontà del gruppo intero, non solo della maggioranza: ogni socio ha dunque il diritto/dovere di esprimere la propria opinione relativamente alle proposte in discussione e nessuna proposta è adottata finché non si raggiunga una decisione pienamente condivisa. Ove residuino problemi al termine della discussione, tutti i soci presenti possono decidere, pur evidenziando che non esiste pieno accordo, che la proposta venga comunque adottata. In via sussidiaria, in presenza di un eventuale stallo decisionale e su richiesta di almeno un terzo dei presenti, l'assemblea adotta il "metodo a maggioranza" ed ogni socio ha diritto ad un voto. In questo caso le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di tre quarti dei voti, qualunque sia il numero dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice.

Le funzioni di Segretario dell'assemblea sono svolte dal Segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario dell'assemblea e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 8 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- delegare uno o più consiglieri o soci allo svolgimento di determinati incarichi;
- preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione, nonché le modalità di presentazione, approvazione ed attuazione delle richieste di sostegno economico e della raccolta del prestito sociale; il Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le regole previste dall'art.7;
- può proporre modifiche dello Statuto e dei regolamenti ed iniziative all'Assemblea;
- svolgere l'esame preliminare delle richieste di sostegno economico che pervengono all'Associazione, la promozione e la gestione della relazione con i richiedenti, con gli enti abilitati al credito a persone giuridiche e altri soggetti di finanza etica abilitati al credito.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da Presidente, Vice Presidente, Segretario e due consiglieri eletti.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 8, comma 1 del Decreto 17 ottobre 2014, n. 176; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta sia opportuno oppure quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'Organo di amministrazione è *validamente costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Per le *deliberazioni* tende al raggiungimento del consenso, secondo quanto previsto anche nell'art.7; in ogni caso, sono considerate valide le decisioni assunte a maggioranza semplice dei componenti. Se vengono a mancare due o più consiglieri il Presidente o il vicepresidente provvede a convocare l'Assemblea per le decisioni del caso entro un mese dall'evento.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 14 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 15 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendone richiesta scritta all'organo di controllo.

ART. 16 - Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza *fini di lucro*, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

10 MAR. 2022

498

IL FUNZIONARIO
Roberto [Signature]